

DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA

per l'affidamento, ai sensi dell'art. 183 c. 15 D.Lgs 50/5016 e dell'art. 2 c. 4 della L 120/2020, del partenariato pubblico privato per la progettazione, la realizzazione e la gestione di interventi di efficientamento energetico di immobili di proprietà dell'ATER di Verona con utilizzo delle agevolazioni fiscali denominate "Superbonus" di cui al D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L 77/2020 e s.m.i..

CIG: 9149301209 - CUI: L00223640236202200016 – CUP: F64F22000020006 – CPV principale 45321000-3 Lavori di isolamento termico – NUTS ITH31

PREMESSE

Con delibera n. 2/17057 del 17/12/2021 il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda:

1. ha dichiarato l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento in oggetto e la fattibilità ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs 50/2016;
2. ha dichiarato "promotore" la società Alperia Bartucci Srl socio unico con sede in Bolzano – Via Dodiciville 8 in costituendo raggruppamento RTI d'impresa con Egea Produzione e Teleriscaldamento Spa;
3. ha autorizzato l'indizione della procedura di gara per affidare ai sensi dell'art. 183 co. 15 del D. Lgs 50/2016 l'intervento in oggetto.

Con delibera n. 3/17087 del 15/03/2022 il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda ha approvato il disciplinare di gara

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it - SINTEL e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 2 e dell'art.183, c. 4-6, del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici (in seguito anche "Codice"), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 D.lgs 50/2016, è l'Arch. Mauro Dian.

La presente procedura è soggetta alla previsione di cui all'art. 2 c. 4 D.L 76/2020, avendo ad oggetto interventi ricompresi nel PNIEC ed essendo stata avviata sulla base della determina a contrarre assunta entro il 31/12/2021.

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di prorogare, sospendere, interrompere,

revocare, rinviare o annullare in qualsiasi momento, la procedura per l'affidamento oggetto del presente disciplinare, senza che i partecipanti o chiunque altro possano accampare pretese o diritti al riguardo.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da ATER di Verona, Piazza Pozza 1 c/e, 37123 Verona, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento di partenariato pubblico privato per la progettazione, la realizzazione e la gestione di interventi di efficientamento energetico di immobili di proprietà dell'ATER di Verona con utilizzo delle agevolazioni fiscali denominate "Superbonus" di cui al D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla L 77/2020 e s.m.i..

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1. PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto previsto nelle modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel reperibili al seguente link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di

presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <http://www.ater.vr.it/index.php/bandi-gara-e-contratti/bandi-di-gara> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma SINTEL, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center della piattaforma SINTEL

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 - La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara con i relativi allegati al fine della partecipazione alla procedura disponibili sul sito internet Aziendale www.ater.vr.it – Bandi di gara e contratti – Bandi di gara e sul portale di ARIA Spa: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>
- 3) Codice Etico (Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 2/15920 del 14.06.2013 Prima revisione approvata con determina del Commissario Straordinario n.3/16452 del 7.02.2017) pubblicato sul sito aziendale e reperibile al seguente link https://www.ater.vr.it/images/Allegati/CODICE_ETICO_prima_revisione_febbraio_2017.pdf
- 4) Codice di comportamento (approvato dal Commissario Straordinario con determina n.3/16451 del 7 febbraio 2017) pubblicato sul sito aziendale e reperibile al seguente link http://www.ater.vr.it/images/Allegati/CODICE_DI_COMPORAMENTO_approvato_febbraio_2017.pdf
- 5) Protocollo di legalità pubblicato sul sito aziendale e reperibile al seguente link http://www.ater.vr.it/images/protocollo_legalita_2019_compressed_1.pdf
- 6) modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel reperibili al seguente link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>
Documentazione tecnica/amministrativa:
- 7) PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
Documentazione tecnica
 - ✓ Relazione generale della proposta
 - ✓ Relazione tecnica della proposta
 - ✓ Metodologia di verifica dei risparmi
 - ✓ Stesura piani di sicurezza
 - ✓ Studio di fattibilità ambientale
 - ✓ Cronoprogramma
 - ✓ Capitolato tecnico prestazionale
 - ✓ Calcolo sommario della spesa
 - ✓ Relazione illustrativa del progetto

- ✓ Diagnosi energetiche
- ✓ Computi metrici
- ✓ Caratteristiche del servizio

Documentazione amministrativa

- ✓ Bozza di convenzione completa di matrice dei rischi
- ✓ Indicatori di performance
- ✓ Piano economico-finanziario asseverato da soggetti abilitati e comprendente l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta;
- ✓ Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la dichiarazione della proposta;
- ✓ Cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del Codice
- ✓ Impegno a presentare la cauazione nella misura dell'importo di cui al comma 9 terzo periodo dell'art. 183 del D. Lgs 50/2016 (2,5% degli investimenti) in caso di indizione di gara

La documentazione è disponibile sul sito internet Aziendale www.ater.vr.it – Bandi di gara e contratti – Bandi di gara

Eventuali integrazioni alla documentazione saranno pubblicate negli stessi siti informatici.

1. - Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità “*Comunicazioni procedura*”, presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia “*Dettaglio*” della presente procedura. Il termine ultimo per la presentazione dei quesiti è fissato a 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.Lgs 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della richiesta stessa.

Richieste e risposte saranno, inoltre, pubblicate in forma anonima sul sito internet Aziendale www.ater.vr.it – Bandi di gara e contratti – Bandi di gara

È onere dei concorrenti visitare il sito www.ater.vr.it sezione bandi di gara al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2. - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella piattaforma Sintel, nell'interfaccia “*Dettaglio*” “*Comunicazioni procedura*”.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO – VALORE – LUOGO DI ESECUZIONE – SUDDIVISIONE IN LOTTI - FINANZIAMENTO - DIRITTO DI PRELAZIONE E IMPORTO PROPOSTA

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

La procedura è volta ad affidare all’aggiudicatario le seguenti attività:

1. servizi di ingegneria consistenti nella predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e tutte le attività tecniche di asseverazione, attestazione e quant’altro necessario (ivi compresa la redazione dell’APE) per l’accesso ai relativi benefici fiscali e l’esercizio dell’opzione dello sconto in fattura di cui all’art. 121 del Decreto citato, dei lavori di riqualificazione energetica, con riferimento agli interventi c.d. «trainanti», incentivabili ai sensi dell’art. 119 Decreto Rilancio, oltre agli altri interventi previsti nel progetto di fattibilità, fino al collaudo delle opere;
2. esecuzione di tutti gli interventi previsti nel progetto di fattibilità allegato al presente disciplinare in conformità al progetto esecutivo che verrà approvato;
3. servizio di redazione del visto di conformità di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, attestante la sussistenza dei presupposti per l’accesso all’opzione dello sconto in fattura;
4. gestione delle opere oggetto di intervento per tutta la durata dell'affidamento. Il tutto come meglio descritto nella proposta presentata dal Promotore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di ATER di Verona, nonché dal presente Disciplinare.

In ogni caso nell’esecuzione della prestazione l’aggiudicatario dovrà rispettare i criteri ambientali minimi applicabili ed in particolare il D.M. 11.10.2017.

VALORE

È posta a base di gara la proposta presentata dal Promotore di cui è stata approvata la fattibilità tecnico-economica, come indicato in premessa, il cui valore, calcolato conformemente a quanto previsto dall’art. 167 del D.Lgs 50/2016, è il seguente:

- il valore dell’investimento per gli interventi di riqualificazione è stimato in € 34.061.768,84 oltre IVA, oltre ai servizi di ingegneria relativi all’intervento, stimati in € 6.756.607,51 oltre IVA;
- l’importo di predisposizione della proposta ammonta a € 1.026.920,00 oltre IVA;
- il valore complessivo stimato del PPP - calcolato conformemente a quanto previsto dall’art. 167 del D.Lgs 50/2016 - risulta pari a € 41.853.296,35 oltre IVA;

- il “canone di gestione” è stimato per la durata di anni 10 di concessione dei servizi in complessivi € 2.441.365,10 oltre IVA;

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara del servizio di gestione e manutenzione comprende i costi della manodopera stimati in € 1.916.390,97 oltre IVA.

Tale importo è stato valutato sulla base del numero di prestazioni che potranno essere complessivamente richieste e sulla base dei costi orari medi del lavoro derivanti dalla tabella ministeriale attualmente in vigore relativa al CCNL di riferimento per l’attività di settore.

Di seguito le prestazioni oggetto del PPP.

A. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

<i>CATEGORIA</i>	<i>CLASSE</i>	<i>IMPORTO oltre IVA</i>	<i>% SUL TOTALE</i>
OG1	VIII	30.217.232,02	88,71
OS28	IV-bis	3.844.536,82	11,29
IMPORTO TOTALE		34.061.768,84	100,00
di cui manodopera		13.555.770,00	
di cui oneri per la sicurezza		3.314.610,59	

B. SERVIZI DI PROGETTAZIONE – D.L. – SICUREZZA – ASSEVERAZIONE TECNICA – VISTO DI CONFORMITA’

Importo € 6.756.607,51 oltre IVA di cui alle seguenti classifiche e categorie:

<i>CATEGORIA</i>	<i>ID OPERE PROGETTAZIONE</i>	<i>VALORE</i>
EDILIZIA	E.20 – Interventi su edifici e manufatti esistenti	€ 30.217.232,02
IMPIANTI	IA02 – Impianti di riscaldamento – impianti di raffrescamento	€ 3.844.536,82

C. SERVIZI GESTIONALI

<i>DESCRIZIONE PRESTAZIONI</i>	<i>IMPORTO ANNI 10 oltre IVA</i>
SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE	€ 2.441.365,10
di cui manodopera	€ 1.916.390,97

LUOGO DI ESECUZIONE

Gli edifici oggetto dell’intervento sono ubicati nel territorio della provincia di Verona nei Comuni di Bovolone, Castel D’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Legnago, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Soave, Sona, Trevenzuolo, Verona e Villafranca di Verona.

L'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, ai sensi dell'art. 183, co. 7 del Codice sono meglio descritti nella proposta del promotore cui si rinvia.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'articolo 51 del Codice si precisa che l'affidamento è costituito da un unico lotto, come meglio individuato nel progetto di fattibilità, in conformità alla Proposta del Promotore che ha così individuato la sostenibilità economico-finanziaria della proposta ed un livello qualitativo soddisfacente delle prestazioni oggetto della presente procedura, in ragione della maggiore efficienza derivante dalla gestione associata degli interventi da parte di un unico operatore, con conseguenti economie di scala tali da generare risparmi e relative marginalità economiche.

FINANZIAMENTO

Si precisa che ai sensi dell'art. 119 e dell'art. 121 del Decreto Rilancio il corrispettivo per l'investimento suddetto verrà pagato all'Aggiudicatario, applicando uno sconto in fattura pari all'intero importo del corrispettivo per tutti gli interventi (ivi compresi quelli eventualmente previsti dall'Aggiudicatario anche se non incentivabili ai sensi dell'art. 119 del Decreto citato), con facoltà di successiva cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Pertanto nessun corrispettivo verrà trasferito direttamente da Ater.

Il canone per i servizi di gestione, comprensiva della manutenzione, a carico di ATER Verona, proposto dal promotore e posto a base di gara, risultante dal quadro tecnico economico ammonta a complessivi 2.441.365,10= euro suddivisi in 10 anni (oneri fiscali esclusi) sul quale formulare l'offerta di ribasso percentuale.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 165 citato, il Concorrente dovrà corredare la propria offerta dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione.

Qualora, nell'elaborazione del PEF, il Concorrente non abbia previsto il ricorso a capitale di debito a copertura parziale o totale degli investimenti, tale dichiarazione non dovrà essere presentata ma dovrà essere presentata documentazione attestante la disponibilità delle risorse economiche proprie indicate nel PEF.

DIRITTO DI PRELAZIONE E IMPORTO PROPOSTA

Se il promotore non risultasse aggiudicatario potrà esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il diritto di prelazione e diventare aggiudicatario, se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 c. 15 del D.Lgs 50/2016.

L'importo delle spese per la predisposizione della proposta quantificato in € 1.026.920,00 oltre IVA, sarà posto a carico dell'aggiudicatario se diverso dal promotore.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore e di aggiudicazione della concessione a quest'ultimo, al migliore offerente verranno rimborsate, con onere a carico del Promotore, le spese sostenute attestate da idonea documentazione, per la partecipazione alla gara.

4. DURATA

Il contratto di partenariato avrà la durata riportata nella bozza di convenzione e comunque la durata della gestione/conduzione sarà non maggiore di 10 anni.

Fase per progettazione ed esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica: dalla data di sottoscrizione del Contratto fino alla ultimazione degli interventi previsti nel progetto di fattibilità e nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario. Resta inteso che l'aggiudicatario deve ultimare i lavori nei termini previsti dal Decreto Rilancio ai fini dell'ottenimento del relativo incentivo. Qualora il termine di cui sopra dovesse essere prorogato, l'ATER di Verona si riserva di prorogare il termine di cui trattasi.

Fase per l'esecuzione dei servizi di gestione manutentiva: dalla data del collaudo degli interventi fino al termine di durata massima/conduzione, secondo quanto specificato nella Convenzione.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE

1. Requisiti di idoneità professionale

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o in uno dei competenti registri professionali o commerciali, se concorrente di altro Stato membro dell'UE, per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) aver realizzato nel corso degli ultimi cinque esercizi finanziari, un fatturato medio non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento (€ 41.853.296,35 e, quindi, un fatturato medio non inferiore ad € 4.185.329,63)

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

- b) capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto (€ 41.853.296,35), quindi non inferiore ad € 2.092.664,82.

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) aver svolto, nei 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, almeno un servizio analogo di importo annuale pari almeno ad € 244.136,50.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione di cui al punto **1.a)** deve essere posseduto da:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità finanziaria di cui al punto **2** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Detto requisito deve essere comunque posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto **3** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme. Detto requisito deve essere comunque posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria, ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione di cui al punto **1.a)** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

Il requisito di capacità finanziaria di cui al precedente punto **2**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto secondo quanto previsto dall'art. 47 del Codice.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto **3**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 2-bis, del Codice.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione nonché del buon esito dei servizi erogati;
- certificazioni rilasciate dai committenti attestanti il buon esito dei servizi con specificazione dell'oggetto del contratto, del periodo di esecuzione e del codice CIG e delle relative fatture quietanziate;
- (a corredo e in aggiunta a quanto sopra) copia dei contratti e/o capitolati speciali da cui emerge con precisione la descrizione dei servizi svolti con buon esito.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con

l'indicazione di oggetto, importo e periodo di esecuzione nonché del buon esito dei servizi erogati;

- copia dei contratti e relativi capitolati se presenti da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti ed il periodo di durata e delle relative fatture quietanziate;
- (a corredo e in aggiunta a quanto sopra) dichiarazione del committente privato circa l'esecuzione dei servizi dichiarati dal concorrente e del buon esito dei servizi

IN RELAZIONE AI LAVORI DA REALIZZARE

1. Requisiti di idoneità professionale

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o in uno dei competenti registri professionali o commerciali, se concorrente di altro Stato membro dell'UE, per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

2. Requisiti di qualificazione

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di adeguata qualificazione SOA.

In caso di associazione di imprese la SOA deve essere posseduta complessivamente dall'associazione; la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono altresì avere realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara.

Per i soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice la SOA deve essere posseduta complessivamente sommando le capacità del Consorzio con le capacità dei consorziati esecutori.

IN RELAZIONE AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

B1) Requisiti del concorrente

- I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- Abilitazione quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV D. Lgs 81/2008 e s.m.i. (in particolare deve possedere i requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs 81/2008)

Requisiti del gruppo di lavoro

PROFESSIONISTI RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 i concorrenti sono tenuti ad indicare già in sede di presentazione dell'offerta:

- i nominativi dei professionisti singoli, o associati, o soci, o dipendenti o professionisti con contratto di consulenza su base annua, laureati ed abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili che assumeranno le singole funzioni oggetto dei servizi in gara.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario degli incarichi, le funzioni di Progettista e di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, devono essere personalmente espletate dal/i soggetto/i nominativamente indicato/i in sede di gara, iscritto/i agli albi professionali, i quali devono apporre la propria firma sugli elaborati progettuali e sui documenti richiesti.

Ne consegue che non sarà consentito, in sede di stipula della convenzione o in sede di esecuzione degli incarichi, per le società di professionisti, per le società di ingegneria e per i consorzi stabili, sostituire i soggetti nominativamente indicati in sede di gara, a pena di revoca dell'aggiudicazione o di nullità del contratto, fatte salve cause di inoperabilità soggettiva opportunamente documentata e da valutarsi caso per caso dal Responsabile unico del procedimento.

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 - 5 del D.Lgs. 50/2016)

B2) I concorrenti, all'atto della presentazione dell'offerta, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale, devono possedere le competenze professionali minime necessarie per l'espletamento dei servizi oggetto di gara.

I ruoli (figure) professionali "minimi", richiesti per l'espletamento dei servizi oggetto di appalto sono indicati nelle tabelle sottostanti e si riferiscono a persone fisiche distinte.

RUOLO	REQUISITI
Servizi di progettazione	Abilitazione professionale
Sicurezza D.Lgs 81/2008	Requisiti di cui all'artt. 98 D.Lgs 81/2008 e s.m.i
Asseverazione tecnica / visto di conformità	Abilitazione professionale

Si specifica che potrà essere indicato un solo professionista per ogni attività da svolgere, ma ogni singolo professionista potrà svolgere più attività di quelle elencate.

Requisiti di Capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 5 del D.Lgs. 50/2016)

B3) Aver conseguito fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, così come definiti all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio (per esercizio si intende il periodo di tempo dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno), antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari all'importo a base di gara e quindi non inferiore a:

Valore dei servizi di ingegneria	Fatturato globale richiesto
€ 6.756.607,51	€ 6.756.607,51

Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 83 del D.Lgs. 50/2016)

B4) aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classe e categorie di seguito elencate:

ID. OPERE	IMPORTI LAVORI	x 1	TOTALI IMPORTI LAVORI
E.20	30.217.232,02	x 1	30.217.232,02
IA.02	3.844.536,82	x 1	3.844.536,82

B5) aver espletato negli ultimi dieci anni **due** servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 (zerovirgolaquaranta) volte stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori **analoghi** per dimensione, per caratteristiche tecniche, tipologia e destinazione d'uso a quelli oggetto dell'affidamento:

ID. OPERE	IMPORTI LAVORI	x 0,4	TOTALI IMPORTI LAVORI
E.20	30.217.232,02	x 0,4	12.086.892,81
IA.02	3.844.536,82	x 0,4	1.537.814,73

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del D. Lgs 50/2016, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci della società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. In applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal DM n. 34 del 2013.

In caso di Raggruppamento Temporaneo i requisiti di cui sopra devono essere posseduti come segue:

- quelli di cui ai punti **B1**: da ciascuno dei componenti del raggruppamento;
- quello di cui al punto **B2**: da ciascuno dei componenti del raggruppamento, ciascuno con riferimento alla parte di servizio eseguita;
- quello di cui al punto **B3, B4, B5**: nel complesso dal raggruppamento nel suo insieme, in caso di raggruppamento misto qualora sia presente anche un raggruppamento orizzontale la capogruppo mandataria dovrà comunque avere il requisito in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del DM 263/2016.

Indicazioni per i consorzi stabili

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1.

Per quanto riguarda i requisiti tecnico professionale, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori/servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, la Stazione Appaltante richiede al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato esclusivamente dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, a cui espressamente si rinvia.

Relativamente a quanto prescritto dal citato art. 174 del D.Lgs. 50/2016, si precisa quanto segue:

- non viene introdotta alcuna quota percentuale (rispetto al valore dell'investimento) oltre la quale non è ammesso l'eventuale subappalto;
- i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta le parti del contratto che intendono subappaltare a terzi;
- non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se l'aggiudicatario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.

Per l'affidatario dei servizi di architettura e ingegneria: ai sensi di quanto disposto all'art. 31 c. 8 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

10. GARANZIE

L'offerta è corredata da:

1. **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore complessivo stimato per l'intervento (€ 41.853.296,35) ovvero pari a € 837.065,93 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti;
3. **cauzione** di cui all'art. 183 comma 13 del Codice pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento (€ 41.853.296,35) ovvero pari a € 1.046.332,41, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara.

La **garanzia provvisoria di cui al punto 1. e punto 3. è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con versamento presso la Tesoreria dell'ATER di Verona (Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. Succursale di Verona, Corso Cavour, 45 - 37121 Verona, sul conto preposto ai depositi cauzionali mediante assegno circolare non trasferibile intestato all'ATER della Provincia di Verona ovvero mediante bonifico bancario IBAN IT84 Z 05696 11700 000010003X53 presso la Banca).

In caso di bonifico o di assegno, il concorrente dovrà caricare sulla piattaforma Sintel la scansione della ricevuta dell'esito di "buon fine" del bonifico/la scansione dell'assegno.

L'assegno in originale dovrà pervenire – a pena di esclusione – entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle offerte, presso la sede dell'A.T.E.R. di Verona sita in Piazza Pozza 1/c-e 37123 Verona.

L'ATER di Verona, è aperta nei giorni di lunedì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00; martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 17.40.

L'assegno dovrà essere inserito in una busta chiusa e sigillata mediante un sistema che garantisca la chiusura ermetica e dovrà riportare la seguente dicitura: "**NON APRIRE – intervento di partenariato pubblico privato**", con l'indicazione del nominativo, indirizzo, numero di telefono, PEC, numero di fax, codice fiscale della ditta mittente.

- b) In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di A.T.E.R. Verona;

il valore deve essere al corso del giorno del deposito. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito.

- c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (ATER Verona);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;

- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n. 82/2005.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione delle garanzie e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione delle garanzie da parte di un soggetto non legittimato o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto alcun sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **500,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 e **allegano la ricevuta ai documenti di gara.**

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema AVCPass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCPass, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel all'indirizzo internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non **oltre le ore 10:00 del giorno 26/04/2022** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma SINTEL di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta, relativamente alle dimensioni dei file da caricare, deve rispettare quanto indicato nel manuale "Modalità tecniche di utilizzo" di SINTEL

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

- A. Documentazione amministrativa;
- B. Offerta tecnica;
- C. Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma SINTEL e sul sito aziendale www.ater.vr.it – sezione bandi di gara.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

<p>15 CONTENUTO BUSTE TELEMATICHE – Step 1 – BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</p>

Il concorrente, debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo

<http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", l'operatore economico dovrà inserire la seguente documentazione amministrativa, firmata digitalmente dal legale rappresentante (se previsto), negli appositi campi (esclusivamente in formato .pdf per i file da allegare):

- **dichiarazione di accettazione termini** e condizioni, mediante apposito (flag) disponibile in Sintel;

Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato "Invia offerta". Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell'offerta inserita anche le dichiarazioni in discorso.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore verrà resa preferibilmente secondo il **Modello 1**, nella forma dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000. Per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. La domanda contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente e presentata:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria / capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia conforme all'originale della procura nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore.

Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali:

- 1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice ovvero indica la banca dati ufficiale o il

pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

I soggetti da indicare sono:

- ✓ i direttori tecnici;
- ✓ il titolare per le imprese individuali;
- ✓ i soci per le società in nome collettivo;
- ✓ i soci accomandatari per le società in accomandita semplice;
- ✓ per gli altri tipi società o consorzi: i membri del consiglio di amministrazione muniti di legale rappresentanza, i membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (nel caso di società, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% di partecipazione azionaria, indicare entrambi i soci);
- ✓ i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;
- ✓ i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

Al fine di una esatta individuazione dei soggetti si raccomanda la lettura del Comunicato del Presidente di ANAC del 08/11/2017, scaricabile dal sito www.anticorruzione.it.

- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori/servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori e prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- 5) dichiara di accettare il Codice Etico ed il Protocollo di legalità facenti parte integrante della documentazione di gara e pubblicati nel sito aziendale e di essere consapevole che il mancato rispetto potrà comportare la risoluzione contrattuale;
- 6) dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi ai doveri di condotta richiamati nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e pubblicato nel sito aziendale e di essere consapevole che il mancato rispetto potrà comportare la risoluzione contrattuale;
- 7) *(Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 8) indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC *ovvero* solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

9) dichiara **di autorizzare** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

ovvero

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale diniego dovrà essere adeguatamente motivato con apposita dichiarazione dove devono essere indicate le parti dell’offerta che intende mantenere riservate. In essa si dovrà far riferimento agli elementi indicati nell’art. 98 D.Lgs 30/2005 “Codice della proprietà industriale” con l’indicazione del loro carattere segreto, l’indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio *know how*, la stima, anche approssimativa, del valore economico delle informazioni segrete. Tuttavia, se il valore economico di tali informazioni è riconducibile all’offerta economica, il concorrente dovrà astenersi dall’indicarlo, **a pena di esclusione**. In questo caso è sufficiente dichiarare che le informazioni segrete possiedono un valore economico omettendo l’indicazione dell’ammontare.

Pertanto, il concorrente che intende negare l’accesso deve allegare idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti sottratte all’accesso, che devono essere indicate precisamente, sono escluse dal diritto di accesso e deve fornire un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

In mancanza di dichiarazione “motivata e comprovata” come sopra indicato, la dichiarazione si intende in ogni caso assertiva.

10) di prestare il consenso al trattamento di tutti i dati personali, di cui all’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD);

eventualmente

per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e il Tribunale che li ha rilasciati, nonché, in caso di RTI, dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente e presentate:

- dal concorrente singolo utilizzando preferibilmente il **Modello 1**;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi/consorziandi utilizzando preferibilmente il **Modello 1**;
- nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti, consorzi ordinari costituiti, consorzi cooperativi, consorzi artigiani, consorzi stabili:
 - ✓ da mandataria/capofila/consorzio utilizzando preferibilmente il **Modello 1**;
 - ✓ da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici utilizzando preferibilmente il **Modello 2**.

La rete di cui al paragrafo 15.1 lett. a), b), c) del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative (Modello 2) sono, inoltre, presentate e sottoscritte digitalmente da ciascuna mandante, consorziata esecutrice, ausiliaria.

15.2 DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Il concorrente e i progettisti compilano il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche presente tra la documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato, e lo firma digitalmente.

Nel DGUE il Concorrente e i Progettisti dovranno attestare il possesso di tutti i requisiti richiesti ai precedenti paragrafi 6 e 7.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, redatta preferibilmente secondo il **Modello 4**, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima:
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 4) PASSOE dell'ausiliaria, mediante la presentazione di un unico documento compilato e sottoscritto digitalmente dall'ausiliaria e dal concorrente;
- 5) dichiarazione sostitutiva redatta preferibilmente secondo il **Modello 2**.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente e i progettisti dichiarano di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D) rispondendo a tutte le domande e fornendo le informazioni richieste.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente e i progettisti dichiarano di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando gli spazi pertinenti.

Il possesso dei requisiti richiesti potrà essere dichiarato anche mediante la presentazione dei modelli presenti tra la documentazione di gara.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dai progettisti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

A. **Dichiarazione sostitutiva**, redatta ai sensi del DPR 445/2000, conformemente agli allegati Modelli 3.1, 3.2 e 3.3, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal procuratore.

Si precisa che le dichiarazioni sostitutive redatte in conformità agli allegati **Modello 3.1, 3.2 e 3.3**, devono essere rese:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, in relazione al possesso dei requisiti;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45 lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici in relazione al possesso dei requisiti;
- dal progettista.

B. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. Il PASSOE deve essere firmato dal concorrente e nel caso di concorrenti plurimi dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate nonché da eventuali ausiliarie.

C. documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice

D. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione

E. documento attestante la **cauzione di cui all' art. 183 comma 13 del Codice**;

F. ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC**.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa preferibilmente secondo il **Modello 5** attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 c. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti dei lavori/servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16 CONTENUTO BUSTE TELEMATICHE – Step 2 – BUSTA “OFFERTA TECNICA”

Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta” l'operatore economico deve inserire la propria offerta tecnica.

La busta dovrà contenere la “**relazione tecnica**” dal concorrente, nel quale siano posti in evidenza gli elementi utili ai fini della valutazione da parte della commissione giudicatrice.

In particolare, dovranno essere esplicitati gli elementi come meglio descritti al successivo paragrafo 18.1, dei quali si riportano i Criteri:

- A. Risparmio energetico / ambientale
- B. Progetto Definitivo/Esecutivo
- C. Caratteristiche della gestione del servizio di manutenzione

La documentazione relativa all'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente con le medesime modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

In caso di RTI non ancora costituito occorre la sottoscrizione digitale di tutti gli operatori economici raggruppati.

Prescrizioni per la redazione della relazione tecnica.

- a) Ogni punto della relazione deve essere esauriente per sé stesso;
- b) la relazione deve avere un indice analitico e ogni pagina deve essere numerata;
- c) la relazione non deve essere complessivamente superiore a 20 (venti) facciate formato A4, interlinea singola, carattere Times New Roman 12;
- d) la relazione tecnica deve essere articolata in capitoli aventi le numerazioni progressive in coerenza con le numerazioni dei criteri e i sub-criteri di valutazione di cui alla tabella riportata al paragrafo 18.1;
- e) la documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsiasi indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.

Si raccomanda di attenersi rigorosamente alle prescrizioni del presente paragrafo in modo da facilitare il confronto tra le offerte pervenute e garantire la par condicio tra i concorrenti, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice

AVVERTENZA:

L'aggiudicatario sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica e assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione Giudicatrice con riferimento ai criteri e sub-criteri sopra indicati.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto; l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esaustivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

La mancata esecuzione di quanto offerto - in relazione all'offerta tecnica - costituirà inadempimento contrattuale.

Non saranno presi in considerazione allegati diversi da quelli necessari ai fini della valutazione, indicati al successivo paragrafo 18.1

17. CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE – STEP 3 – BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

17.1 Step 3 – INVIA OFFERTA

Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, il “Modello Offerta Economica” utilizzando il documento allegato alla presente procedura dove indicare i valori offerti.

Il Modello Offerta Economica dovrà essere firmato digitalmente.

A pena di esclusione nell'offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 c.10 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. Tale dichiarazione

configura come elemento essenziale dell'offerta economica; pertanto non può ritenersi integrabile ex post mediante l'istituto del soccorso istruttorio e la relativa mancata dichiarazione comporta l'esclusione dalla gara.

Si precisa che i valori offerti dovranno essere espressi con un massimo di due cifre decimali e, diversamente, si procederà al troncamento alla seconda cifra decimale.

Il concorrente dovrà inoltre inserire, a pena di esclusione, un PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) asseverato da uno dei soggetti indicati dall'art. 183, comma 9 del D.lgs. 50/2016 contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico e finanziario del PPP, per tutto l'arco temporale di durata dello stesso.

Si precisa che la mancata presentazione dell'offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti alla sottoscrizione della medesima nonché la mancata asseverazione del PEF costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara e non sono sanabili mediante soccorso istruttorio.

Il concorrente dovrà quindi completare i dati nel percorso obbligatorio di Sintel e, precisamente, nel campo "**Offerta economica**", il concorrente deve inserire un'offerta economica così composta:

- campo "**Offerta economica**": per ragioni legate al funzionamento della piattaforma SINTEL inserire il valore **0,10**;
- campo "**di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza**": inserire il valore **0,00**
- campo "**di cui costi del personale**": inserire il valore **0,00**
- campo "**di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico**" il valore dei costi afferenti all'attività d'impresa: inserire il valore **0,00**

La graduatoria sarà definita esclusivamente con riferimento ai valori inseriti nel "Modello Offerta Economica".

La presenza di prezzi o informazioni economico-finanziarie in "buste" diverse da quella economica comporterà l'esclusione dalla gara.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio il documento "Offerta economica" generato da SINTEL, pena l'esclusione, dovrà essere sottoscritto con firma digitale, secondo le modalità di cui al documento "**Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel**" (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla rispettiva impresa facente parte del R.T.I. o consorzio) secondo le seguenti modalità:

- in caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna singola impresa in raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituito dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;
- in caso di Consorzio, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dello stesso;
- in caso di Consorzio costituendo, dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di ciascuna delle imprese che ne prendono parte.

17.2 Step 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO

Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relative all’offerta inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

E’ quindi necessario, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

17.3 Step 5 - RIEPILOGO ED INVIO OFFERTA

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.

Attenzione: verificare i contenuti dell’offerta prima di procedere all’invio della stessa

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. E’ possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “Documento d’offerta”.

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente.

Si ricorda che gli step precedenti del percorso “Invia offerta”, per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane, infatti, nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 2, e dell’art.183, c. 4-6 del Codice.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

PR.	DESCRIZIONE CRITERI - SUBCRITERI	PUNTEGGIO max attribuibile	T = tabellare D = discrezionale
A - Risparmio energetico / ambientale			
A.1	Miglioramento delle classi energetiche maggiore di 4 <i>La mancata indicazione comporterà l'attribuzione di punti 0 (zero).</i>	Max 15 punti Il punteggio sarà così assegnato: <ul style="list-style-type: none"> • salto di classe maggiore di 4 sul 70% del totale edifici = 15 punti • salto di classe maggiore di 4 sul 50% del totale edifici = 10 punti • salto di classe maggiore di 4 sul 30% del totale edifici = 5 punti 	T
B - Progetto definitivo / esecutivo			
B.1	Livello di dettaglio dell'analisi dello stato di fatto degli edifici oggetto dell'intervento <i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto del grado di approfondimento dell'analisi sullo stato di fatto degli edifici.</i>	10	D

B.2	<p>Modalità organizzative e di esecuzione del progetto definitivo/esecutivo nel rispetto dei termini degli elaborati posti di gara e tenuto conto della normativa vigente al fine dell'ottenimento degli incentivi ECOBONUS.</p> <p><i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto della qualità, del grado di completezza e delle tempistiche di realizzazione del progetto</i></p>	5	D
B.3	<p>Interventi e/o soluzioni migliorative in riferimento sia alle opere accessorie non strettamente inerenti alla riqualificazione energetica ma funzionali alla durabilità dell'intervento, sia inerenti alla manutenzione delle parti di edificio non influenti sulla riqualificazione energetica ma necessarie per la completa riqualificazione dell'immobile.</p> <p><i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto del grado di completezza e di organicità in relazione alla durabilità degli interventi e alla maggior riqualificazione complessiva degli edifici.</i></p>	20	D
B.4	<p>Azioni migliorative volte alla gestione dei rapporti con gli inquilini, con amministratori nonché con l'ATER Verona durante l'esecuzione dei lavori.</p> <p><i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto della organizzazione proposta, che assicuri il minor disagio agli abitanti e l'ottimizzazione e l'efficacia dei tempi e della qualità di esecuzione dei lavori.</i></p>	5	D
C – Caratteristiche della gestione del servizio di manutenzione			
C.1	<p>Modalità organizzativa del servizio, con riferimento alla struttura logistica, allo staff tecnico, al personale operativo, alle attrezzature, mezzi e strumenti messi a disposizione per l'erogazione del servizio.</p> <p><i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto dell'organizzazione proposta con riferimento alla qualità, al grado di completezza e alle tempistiche di realizzazione del servizio.</i></p>	10	D

C.2	Disponibilità dei materiali e dei ricambi di maggiore incidenza necessari per garantire la continuità del servizio e le prestazioni energetiche previsti negli elaborati posti a base di gara. <i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto dell'organizzazione e delle tempistiche di approvvigionamento, che dovranno essere supportate da documentazione idonea a comprovarne l'effettiva disponibilità durante il servizio di gestione.</i>	10	D
C.3	Azioni migliorative volte alla gestione dei rapporti con gli inquilini e con amministratori nonché con l'ATER di Verona durante il servizio di gestione. <i>Il punteggio verrà assegnato tenendo conto delle modalità organizzative, che assicuri una corretta comunicazione e l'ottimizzazione dei tempi di intervento in caso di manutenzione assicurando il minor disagio ai residenti</i>	10	D
		85	

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla **colonna "T"** della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della di quanto offerto.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella **colonna "D"** della tabella, ogni commissario attribuisce un coefficiente discrezionale, variabile tra 0 e 1, come indicato di seguito:

ottimo = 1; distinto = 0,90; buono = da 0,8; discreto = da 0,7 sufficiente= da 0,6; insufficiente=0.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo, con arrotondamento finale alla terza cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, per eccesso se è compresa tra 5 e 9).

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà in relazione a ciascuna offerta all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{ai} \times P_a + \dots$$

dove

- P_i* = punteggio totale attribuito al concorrente *i*-esimo;
C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione del singolo sub criterio attribuito al concorrente *i*-esimo;
P_a = peso dei singoli sub criteri di valutazione

1. Metodo di attribuzione dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{R_a}{R_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo

R_a = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo

R_{max} = ribasso percentuale più conveniente

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà in relazione a ciascuna offerta all'attribuzione del punteggio secondo il seguente metodo:

$P_i = C_i \times P_a$

dove

P_i = punteggio totale attribuito al concorrente *i*-esimo;

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

P_a = 15 (punteggio max attribuibile)

Il punteggio **dell'offerta economica** verrà calcolato con arrotondamento alla terza cifra decimale (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4, per eccesso se è compresa tra 5 e 9).

Il punteggio **complessivo** dell'offerta è dato dalla somma dei punti ottenuti dal concorrente nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, secondo i criteri sopra indicati.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo presso la sede dell'ATER – P.zza Pozza 1/c-e il giorno **27/04/2022, alle ore 10:00**

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma SINTEL.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la piattaforma.

Ai concorrenti verrà inviata apposita comunicazione per il collegamento virtuale alla seduta attraverso il canale “comunicazioni” della piattaforma Sintel.

20.1 Verifica documentazione amministrativa

Nella prima seduta il RUP o il seggio di gara istituito ad hoc accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

20.2 Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa su SINTEL da parte RUP/seggio di gara, si procederà a consegnare gli atti alla Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura su SINTEL della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule descritti al paragrafo 18 del presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dei concorrenti dalla gara.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'inserimento in SINTEL per ciascun concorrente del punteggio tecnico.

La Commissione procederà quindi all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo le modalità descritte al paragrafo 18.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP/seggio di gara i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare

la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, relativamente al canone di gestione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 5.000,00. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

CONTRATTO

- ✓ Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016, mediante atto pubblico notarile informatico. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;
- ✓ Il contratto non conterrà, ai sensi dell'art 209 c 2 D.Lgs 50/2016 la clausola compromissoria; pertanto è escluso il ricorso all'arbitrato;
- ✓ Qualora previsto nel PEF, ai sensi dell'art. 165 c 5 D.Lgs 50/2016, il contratto si intenderà risolto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di sottoscrizione, salva la facoltà del contraente di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993. In caso di risoluzione del rapporto, l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute.

SOCIETA' DI PROGETTO:

L'aggiudicatario ha la facoltà, ai sensi dell'art 184 co. 1 D.lgs. 50/2016, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, avente quale capitale sociale almeno di 200.000,00 euro. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta deve essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita subentra nel rapporto contrattuale dell'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere

sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CLAUSOLA SOCIALE

Non è applicabile alla presente procedura di gara.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. RICORSO

Può essere presentato secondo quanto previsto dall'art. 120 del come modificato dall'art. 204 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Palazzo

Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio, 2277 - Venezia - Telefono: +39 0412403911 - www.giustizia-amministrativa.it).

Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs.2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

29. FACOLTA' DI SVINCOLO

Gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dall'Amministrazione.

In caso di aggiudicazione il termine per la sottoscrizione della convenzione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, entro il quale l'aggiudicatario è obbligato alla stipula del contratto, è di 60 (sessanta) decorrenti dalla data di efficacia della aggiudicazione.

30. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- Titolare del trattamento dei dati personali è ATER di Verona, con sede in P.zza Pozza 1/c-e – 37123 Verona – PEC protocolloatervr@legalmail.it
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) sono i seguenti:
- Avv. Marco Agostini, Via N. Tommaseo n. 69/D – 35131 – Padova (PD), email m.agostini@grlegal.it pec marco.agostini@ordineavvocatipadova.it;
- i dati comunicati dagli operatori economici saranno trattati in formato cartaceo e/o elettronico, per le finalità di esperimento della procedura ad evidenza pubblica e nell'adempimento di obblighi legali. La mancata comunicazione dei dati richiesti a corredo dell'offerta, o successivamente ad essa, potrà comportare l'impossibilità di valutazione dell'offerta, con le conseguenze previste dalla legge. L'operatore economico aggiudicatario avrà l'obbligo di fornire gli ulteriori dati necessari per l'instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale, nel qual caso il trattamento sarà necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte (base giuridica del trattamento). La mancata comunicazione di tali ulteriori dati comporterà l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale, con le conseguenze previste nelle norme disciplinanti la procedura;
- i dati personali dell'aggiudicatario saranno trattati all'interno di ATER dall'Ufficio Gare Appalti e dagli altri Settori aziendali interessati dall'esecuzione del contratto; saranno oggetto di comunicazione e pubblicazione nei casi e nelle forme previsti dalla legge;

- il periodo di conservazione dei dati personali degli operatori partecipanti è disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici, mentre per i dati personali dell'aggiudicatario corrisponde all'obbligo temporale di conservazione previsto dalla legge (cfr. art. 2220 del Codice civile). I dati saranno conservati in conformità al "Manuale di Gestione del Protocollo, dei documenti e dell'archivio informatico dell'ATER di Verona", consultabile sul sito web aziendale;
- gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati ai contatti di cui sopra;
- gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Monte Citorio 121 - Roma, quale autorità di controllo nazionale (art. 77 RGPD);
- referente del trattamento dei dati per la fase precedente alla stipulazione del contratto è il Responsabile dell'Ufficio Gare e Appalti, mentre referente del trattamento dei dati per la fase esecutiva del contratto è il Responsabile del Procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Mauro Dian

IL DIRETTORE

Ing. Franco Falcieri